

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 21/02/2008

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal



COMUNE DI PISA

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA
ORIGINALE

E' presente il Vicesindaco Storchi Bianca Maria

Sono inoltre presenti gli Assessori VIALE GIOVANNI CIANGHEROTTI
MICHELA CORTOPASSI SERGIO CERRI FABRIZIO ELIGI FEDERICO GHEZZI
PAOLO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE NOBILE ANGELA

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:
BALLANTINI MANUELA
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
PAOLO GHEZZI
AN
FORZA ITALIA
PATTO PER PISA
RC
SDI UDEUR
GRUPPO PER LA SINISTRA
UDC
GRUPPO_ULIVO
COMUNISTI ITALIANI
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	P	LOGLI GINO	A
BANI GIULIANO	A	LUPERINI ROBERTA	A
BIASCI MARIO	P	MACCHIA PIERANTONIO	P
BINI MAURIZIO	A	MANCINI PAOLO	A
BOZZI ALBERTO	A	MASTANTUONO VINCENZO	P
BRONZINI MASSIMO	A	MELFI FRANCA	A
BUSCEMI RICCARDO	A	MEZZANOTTE MICHELE	A
CAPECCHI FRANCESCO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CARLESÌ GIUSEPPE	P	MONACO MARCO	A
CECCARELLI VALTER	A	MUSCATELLO ERNESTO	P
CINI ENZO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
DELL'OMODARME ANTONIO	P	PETRUCCI DIEGO	A
DI LUPO MICHELE	P	RINDI PAOLO	P
FIORINI ENRICO	P	SCARPELLINI MAILA	P
FONTANELLI PAOLO	A	SERFOGLI ANDREA	P
FORTE GIUSEPPE	P	SILVESTRI SILVIA	A
GAGLIARDI NICOLA	P	TEOTINO STEFANO	A
GARZELLA GIOVANNI	A	TRAMONTANA MARIANO	A
GHIONZOLI ANTONIO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GORRERI ALESSANDRO	P	ZAMBITO YLENIA	P
GRANCHI GIACOMINO	P		

II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SERFOGLI ANDREA

II SEGRETARIO GENERALE
NOBILE ANGELA

OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la vigente Costituzione;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006

VISTO lo Statuto del Comune di Pisa approvato con delibera C.C. n. 3 del 18/01/2001 ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti comunali;

CONSIDERATO che con Del CC n.1569 del 27/11/1989 veniva approvato il "Regolamento comunale per i servizi di smaltimento rifiuti" del Comune di Pisa;

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche legislative succedutesi, a partire dalla data di approvazione di suddetto Regolamento, ed in particolare a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 152/2006, si rende necessario approvare un nuovo testo del Regolamento che si sostituisca ad ogni effetto al precedente;

VISTO lo schema di "Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani", adottato ai sensi dell'art 198 del d.lgs 152/2006, che si ritiene conforme alle norme vigenti e alle esigenze organizzative e procedurali di questo Comune;

VISTI i pareri favorevoli delle Circoscrizioni Comunali acquisiti in data..., ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento Comunale sulle Circoscrizioni", approvato con Del. C.C. n. 10 del 15/03/2001 e allegati al presente provvedimento:

Circoscrizione 1:

Circoscrizione 2:

Circoscrizione 3:

Circoscrizione 4:

Circoscrizione 5:

Circoscrizione 6:

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Ambiente e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente in data ... (allegato al presente provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale)

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:	23
Astenuti:	1(Capecchi)
Favorevoli:	22
Contrari:	2(Biasci, Gorreri)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare lo schema del “Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”(allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale);
2. di dare atto che il “Regolamento comunale per i servizi di smaltimento rifiuti” approvato con Del CC n.1569 del 27/11/1989 e successive modificazione ed integrazioni, è abrogato con l’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare di cui al punto precedente;
3. di trasmettere, anche per via telematica, il nuovo regolamento del Consiglio Comunale alle Circoscrizioni e agli Uffici comunali e di provvedere alla pubblicazione sul sito.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

*Adottato ai sensi dell'art.198 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n°152.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del*

COMUNE DI PISA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione dei rifiuti. Rifiuti urbani

Art. 3 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Art. 4 - Rifiuti speciali. Rinvio

- Art. 5 - Rifiuti pericolosi. Rinvio**
- Art. 6 - Definizione della gestione dei rifiuti**
- Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento**
- Art. 8 - Attività di competenza del Comune**
- Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti**
- Art. 10 - Attività del Gestore del servizio. Contratto di servizio**
- Art. 11 - Attività degli utenti del servizio**
- Art. 12 - Norme di rinvio**

TITOLO II Gestione del ciclo dei rifiuti urbani

CAPO I Gestione dei rifiuti ordinari ed assimilati

- Art. 13 - Ambito di applicazione**
- Art. 14 - Conferimento di rifiuti urbani e assimilati. Raccolta differenziata**
- Art. 15 - Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica**
- Art. 16 - Raccolta di rifiuti urbani e assimilati**
- Art. 17 - Compostaggio domestico**
- Art. 18 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti**
- Art. 19 - Trasporto di rifiuti urbani e assimilati**
- Art. 20 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati**
- Art. 21 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati**

CAPO II Gestione dei rifiuti urbani ingombranti

- Art. 22 - Conferimento**
- Art. 23 - Trasporto**
- Art. 24 - Smaltimento**

CAPO III Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

- Art. 25 - Ambito di applicazione**
- Art. 26 - Divieti ed obblighi**
- Art. 27 - Trasporto**
- Art. 28 - Centri di stoccaggio provvisorio**
- Art. 29 - Smaltimento definitivo**
- Art. 30 - Pile e batterie**
- Art. 31 - Prodotti farmaceutici**
- Art. 32 - Oli e grassi vegetali**
- Art. 33 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- Art. 34 - Materiali inerti**
- Art. 35 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili e loro componenti**
- Art. 36 - Vernici, solventi, pesticidi e simili**

CAPO IV Gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art. 37 - Ambito di applicazione**
- Art. 38 - Spazzamento**
- Art. 39 - Cestini porta rifiuti**
- Art. 40 - Rifiuti vegetali**
- Art. 41 - Rifiuti cimiteriali**
- Art. 42 - Rifiuti giacenti sulle spiagge marittime**

TITOLO III ALTRE NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA

- Art. 43 - Ulteriori servizi di igiene urbana**
- Art. 44 - Modalità di espletamento dei servizi**

- Art. 45 - Pulizia delle superfici in concessione d'uso**
- Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**
- Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**
- Art. 48 - Volantinaggio**
- Art. 49 - Conduzione di animali**
- Art. 50 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento**
- Art. 51 - Servizio di sgombro neve**

TITOLOIV DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- Art. 52. - Disposizioni finanziarie**
- Art. 53 - Programmazione del servizio**
- Art. 54 - Attività di volontariato**
- Art. 55 - Controlli**
- Art. 56 - Efficacia del Regolamento**
- Art. 57 - Violazione delle norme regolamentari**

TABELLA DELLE SANZIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Pisa. Le presenti disposizioni si applicano alla gestione degli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui al successivo articolo 3.
2. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai casi di esclusione previsti dalla legge laddove sia prevista disciplina autonoma ed esaustiva. A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti casi di esclusione:
 - a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - c) rifiuti radioattivi;
 - d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - e) carogne ed altri rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose, materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, ecc.;
 - f) eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
 - g) materiali esplosivi in disuso;
 - h) materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili essi stessi come prodotto;
 - i) coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - j) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di interventi di manutenzione;
 - k) sistemi d'arma, i mezzi, i materiali, le infrastrutture, i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio dei rifiuti, direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale;
 - l) sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano.
- 3 L'Amministrazione comunale persegue con la gestione del servizio, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione e formazione anche attraverso campagne nelle scuole e per la cittadinanza, le finalità di riduzione dei rifiuti alla fonte e della raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2 - Definizione dei rifiuti. Rifiuti urbani.

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'art. 184 del D.L.gs. n. 152 del 2006 i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. I rifiuti urbani sono costituiti da:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati con atto del Comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli assimilati e vegetali.
4. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani si suddividono in:
 - a) rifiuti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari di gestione (scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);
 - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali non adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art.3.;
 - c) rifiuti ingombranti, costituiti da beni durevoli di uso comune dimensioni tali da non essere compatibili con l'ordinario sistema di raccolta (oggetti di arredo, mobili, materassi, elettrodomestici, ecc.);
 - d) rifiuti pericolosi/particolari, che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta, perchè costituiti da componenti potenzialmente nocivi, quali, ad esempio, pile e batterie, prodotti farmaceutici, medicinali, siringhe, oli minerali e vegetali, vernici, solventi, pesticidi, tubi fluorescenti, accessori per l'informatica, prodotti per le pulizie e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F";
 - e) rifiuti esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua e quelli provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 3 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri quali-quantitativi per l'assimilazione prevista dall'art. 198 c.2 del D.L.gs. n°152 del 2006, si considerano rifiuti **SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI** - ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani - i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione come meglio definiti nel successivo articolo 4, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto e tali da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa che ne deriva.

Le tipologie dei rifiuti di cui sopra sono quelle considerate nell'elencazione di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13. 8.1984 e successive modifiche e integrazioni.

Trattasi di manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi/abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2. I materiali di cui sopra devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- c) non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore, ed esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

Art. 4 - Rifiuti speciali. Rinvio.

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
2. I flussi dei rifiuti speciali non assimilati devono essere tenuti distinti da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati ad opera dei produttori ed i detentori, che sono obbligati allo smaltimento dei rifiuti stessi di norma a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento cui si rinvia. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del Gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.
 3. I rifiuti speciali costituiti dai residui dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere trattati dal Gestore del servizio.

Art. 5 - Rifiuti pericolosi. Rinvio.

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n°152 del 2006.
2. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi, secondo le relative norme cui integralmente si rinvia. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del Gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.

Art. 6 - Definizione della gestione dei rifiuti.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, compreso il controllo di tutte le operazioni, come previste e dettagliatamente definite dall'art. 183 del D.Lgs. n°152 del 2006.

Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento.

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse in funzione della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; essa deve svolgersi senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati coinvolti, nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale e delle esigenze economiche locali.
3. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è realizzata mediante un sistema integrato nel quale, al fine di minimizzarne la produzione tramite ogni forma di preselezione possibile, un ruolo primario è costituito dalla raccolta differenziata, caratterizzata da una diversificazione, all'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili, con conseguente ruolo residuale del conferimento indifferenziato dei rifiuti non recuperabili da avviare allo smaltimento. In tale ottica, l'organizzazione della raccolta dei rifiuti può essere articolata in varie forme (conferimento di tipo domiciliare, a richiesta, in contenitori dedicati su aree pubbliche e/o aperte al pubblico, ecc.) in relazione alla natura dei rifiuti ed alle caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche del territorio interessato. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti o reimpiegate in iniziative finalizzate all'incremento della raccolta differenziata.
4. Il Comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini di un'ampia sensibilizzazione ambientale ed una piena responsabilizzazione degli utenti, promuove e si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato ed ambientaliste, degli operatori pubblici e privati e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti. Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione è disincentivato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari. Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie

Art. 8 - Attività di competenza del Comune.

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Sino all'attuazione del sistema di gestione individuato dagli artt. 198 e seguenti del D.Lgs. n°152 del 2006, il Comune svolge la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avvalendosi di un Gestore, conformemente all'articolo 113, comma 5, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#); i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e altre aree verdi, possono essere espletati da altro soggetto, diverso dal Gestore, individuato dal Comune.
3. Oltre al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il Comune garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e aree comunali o soggette all'uso pubblico, nonché gli altri servizi previsti dal Titolo III° del presente Regolamento,
4. Competono, inoltre, al Comune, l'attivazione delle iniziative di raccolta differenziata ai fini del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che, per la loro composizione, se mescolate possono essere pericolose per l'ambiente.

Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità igienico-sanitarie di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, con l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti posti dall'art. 191 del D.Lgs. n°152 del 2006.

Art. 10 - Attività del gestore del servizio. Contratto di servizio.

1. Al soggetto gestore del servizio (fin qui e di seguito: "Gestore") competono le seguenti attività, che possono essere espletate direttamente o mediante soggetti terzi, fermo restando il suo ruolo di unico referente della gestione:
 1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le fasi;
 2. la pulizia e lo spazzamento delle strade, aree comunali e soggette ad uso pubblico;
 3. l'attuazione e la promozione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
 4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 152/2006;
 5. la gestione operativa delle stazioni ecologiche;
 6. l'informazione all'utenza circa le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti e degli altri servizi espletati;
 7. la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di Polizia municipale;
 8. l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche.
1. Le modalità concrete di gestione saranno definite al momento di affidamento del servizio in un apposito contratto di servizio, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento;
2. A seguito dalla intervenuta acquisizione di elementi conoscitivi innovativi sulla tossicità e nocività di tipologie di rifiuto noti o non ancora noti, il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti e/o da situazioni relative alla funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.
3. Tali disposizioni potranno prevedere termini, anche gradualmente, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.
4. Nuove disposizioni organizzative potranno essere adottate a seguito dell'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della stipula del contratto che possono determinare il miglioramento del servizio di gestione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 potrà essere disposta la modifica del contratto di servizio in essere col Gestore.

Art. 11 - Attività degli utenti del servizio.

1. Competono agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, tutte le attività di conferimento nelle modalità indicate dalle norme di legge o del presente Regolamento.
2. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di recupero o smistamento o smaltimento di qualsiasi materiale conferito al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente.
5. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente le emissioni in atmosfera nonché di quella nazionale e regionale in materia di incendi, il Sindaco o suo delegato, può stabilire, con apposita ordinanza, deroga al presente divieto in

relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.

6. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge o dal Titolo IV° del presente Regolamento, in caso di violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco, o suo delegato, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. L'utenza del servizio è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

Art. 12 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2. Tutte le modifiche o integrazioni normative recate da fonti sovraordinate internazionali, nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto al fine di evitare dubbi interpretativi.

TITOLO II GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI ED ASSIMILATI

Art. 13 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari, i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutte le fasi di gestione, gli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui all'articolo 3, trattati in sinergia con le frazioni merceologiche analoghe.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale, nel quale l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, con le frequenze indicate nel contratto di servizio con il Gestore, in modo da evitare comunque che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.
4. La localizzazione e la frequenza delle operazioni stabilite possono essere modificate dal Gestore, con l'approvazione del Comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della densità della popolazione, della distanza degli utenti dai contenitori e del posizionamento dei contenitori stessi.

Art. 14 - Conferimento di rifiuti urbani e assimilati. Raccolta differenziata.

1. In attuazione di quanto disposto nel precedente articolo 7 comma 3, il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologie di rifiuto conferito e di utenza servita, servendosi di contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, presso gli appositi punti di raccolta e/o contenitori, secondo le modalità prescritte dal Gestore in accordo col Comune.
3. La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori costituiti da cassonetti rigidi di varia capacità dislocati su suolo o sottosuolo pubblici, o mediante sistema domiciliare "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (con cassonetti e/o sacchi).
4. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:
 - Frazione organica: MARRONE
 - Carta e cartone: BIANCO
 - Misto secco non riciclabile (indifferenziato): GRIGIO
 - Multimateriale (vetro, lattine e plastica): BLU
5. Saranno rese pubbliche all'utenza le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta (isole ecologiche), nonché le diverse modalità di svolgimento dei servizi.
6. Il conferimento nei contenitori stradali può essere effettuato in qualsiasi momento nell'intervallo fra uno svuotamento e l'altro. Nel caso in cui venga istituito un sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" i rifiuti devono essere conferiti in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e depositi a piè di fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare intralci al transito veicolare o pedonale, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune.
7. È fatto divieto assoluto di gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale.
8. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione all'aperto ed il rischio di dispersione sul suolo, i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti o in altri involucri idonei all'uso. Nel caso di conferimento in contenitori stradali, l'utente è tenuto a servirsi del contenitore situato nell'isola ecologica più vicina alla propria abitazione, assicurandosi che non sia già colmo e che il relativo coperchio sia perfettamente richiuso, in caso contrario, sarà tenuto a recarsi a quello più vicino o a conservare i rifiuti presso la propria abitazione.
9. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione. È vietato il conferimento di materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta.
10. È vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori; è vietato, inoltre conferire i rifiuti urbani ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti.
11. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

12. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
13. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le caratteristiche del servizio, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili. Dovrà tradurre la comunicazione nelle altre lingue, diverse dall'italiano, più diffuse sul territorio comunale.
14. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art.15 - Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica.

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posizionati, a cura del Gestore del Servizio, su aree pubbliche o private di uso pubblico secondo un Piano di localizzazione approvato dall'Ufficio competente, soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse, nel rispetto del vigente codice della strada.
2. La localizzazione deve tenere conto di esigenze di arredo urbano e di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori non possono essere collocati in adiacenza di edifici classificati di interesse storico ai sensi di legge e del vigente Regolamento edilizio del Comune. I contenitori sono collocati ad una distanza tale da rispettare le massime garanzie igienico-sanitarie, l'area interessata dal cassonetto può essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo, e, quando necessario, possono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta, dove possibile, una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali che trattano generi alimentari - quali bar, alimentari, pasticcerie e ristoranti, supermercati, pizzerie, ecc. - semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano. Sono fatte salve le localizzazioni preesistenti in caso di apertura di nuovi esercizi, ove non sia possibile un'alternativa.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori è determinata in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze, tenendo anche conto della tipologia di utenza servita, delle dimensioni della rete stradale e delle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare. Dovrà essere privilegiata la scelta di contenitori di forma e con apertura tale da non consentire il più possibile il conferimento di tipologie diverse di rifiuti.
4. Contenitori stradali di adeguata capacità dovranno trovare collocazione nelle immediate vicinanze di giardini pubblici e cimiteri, dovranno, inoltre, essere adeguatamente considerate le esigenze di conferimento proprie di alcune tipologie di utenti, quali attività commerciali o di servizio, con riferimento all'estensione dei locali ed alla tipologia e quantità di rifiuti assimilati agli urbani da essi prodotti.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria: a tali fini, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato). Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.
6. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
7. Nel periodo estivo, a cura del Gestore saranno approntate isole ecologiche all'interno dei viali di accesso agli stabilimenti balneari o all'interno dei campeggi per il conferimento dei rifiuti prodotti in tali sedi e nelle spiagge attrezzate e/o aree del demanio marittimo concesse in uso a privati. Gli incaricati del servizio di raccolta dei rifiuti urbani provvederanno allo svuotamento dei cassonetti collocati nelle isole ecologiche. Ai concessionari competono il lavaggio e la sanificazione delle piazzole destinate ad isole ecologiche e dei cassonetti, che al termine della stagione dovranno essere custoditi all'interno delle strutture dello stabilimento. Non potranno essere conferiti in tali cassonetti i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi, ecc. di cui al successivo articolo 43. E' fatto obbligo ai concessionari di raccogliere in maniera differenziata il rifiuto anche sulle spiagge.
8. Nelle aree cimiteriali, in occasione di festività e in particolari ricorrenze in cui normalmente si verifica un aumento della produzione di alcuni rifiuti, potranno essere collocati ulteriori contenitori in modo da prevenire l'accumulo di rifiuti.
9. In caso di interventi di urbanizzazione o di interventi previsti da piani attuativi del Regolamento urbanistico, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A tale scopo, deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate. Il Regolamento Edilizio dovrà prevedere l'individuazione, a cura del progettista, di aree all'interno dei condomini destinate alla collocazione dei cassonetti porta rifiuti.

10. Nell'impossibilità di gestire il servizio su strada, causa l'elevato numero di cassonetti, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di creare isole ecologiche anche con accesso controllato e/o limitato.
11. Nel caso di numerose utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi, l'Amministrazione comunale, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi.
12. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare i cassonetti ed eseguirvi scritte; è vietato, altresì, affiggervi materiali di qualsiasi natura se non espressamente autorizzati.

Art. 16 - Raccolta di rifiuti urbani e assimilati.

1. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti vengono determinati dal Comune su proposta del Gestore in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore. Il Gestore propone al Comune le caratteristiche dei mezzi di raccolta, che dovranno privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici o a basso impatto.
2. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza. È fatto obbligo al Gestore di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante i contenitori, nonché, di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione degli stessi.
3. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta "porta a porta" viene fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, che sarà reso pubblico all'utenza.
4. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, salvo specifica autorizzazione per aree private di particolare estensione; tale autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati ed è revocabile in qualsiasi momento: l'Amministrazione Comunale, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.
5. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

Art. 17 - Compostaggio domestico.

1. Il Comune promuove pratiche di compostaggio domestico, come utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, nei riguardi di avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato, ecc.
2. Il compostaggio domestico, praticabile dalle utenze che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare anche attraverso l'uso di compostiere, avendo cura di evitare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.
3. Il Gestore provvederà gratuitamente alla consegna degli specifici contenitori agli utenti che ne faranno richiesta.

art. 18 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti.

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).
2. I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente, preferibilmente con impianti con recupero di energia.
3. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio di gestione sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".

Art. 19 - Trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato separatamente per categorie omogenee di rifiuti, con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.
2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono osservare le norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Gli stessi veicoli, dopo la raccolta, dovranno essere adeguatamente lavati e periodicamente disinfettati.

Art. 20 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il gestore dei servizi di gestione dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. Il servizio di pesatura deve essere organizzato in modo tale che i rifiuti vengano individuati per tipologia e per quantità prodotte nelle diverse zone della città. La pesatura è effettuata presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale suddivisi per flussi: rifiuti misti, rifiuti omogenei (per i vari tipi), rifiuti pericolosi (vari tipi), rifiuti ingombranti (vari tipi), rifiuti esterni.
2. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.

Art. 21 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati.

1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n°152 del 2006.

CAPO II

Gestione dei rifiuti urbani ingombranti.

Art. 22 – Conferimento.

1. L'asportazione dei rifiuti ingombranti (mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento) di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa, avviene su richiesta dell'utente tramite un servizio speciale di ritiro a domicilio organizzato dal gestore del servizio, con le modalità e negli orari previsti dallo stesso.
2. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. È previsto che per ogni conferimento di ingombranti il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre; quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso le stazioni ecologiche comunali.
3. Il conferimento deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore del servizio.
4. È vietato conferire tali rifiuti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti.
5. Presso le stazioni ecologiche comunali appositamente attrezzate dal Gestore, il singolo utente può conferire direttamente, e senza alcuna autorizzazione, i rifiuti urbani ingombranti. L'utente può conferire i suoi rifiuti ingombranti anche servendosi di una ditta privata compilando apposito modulo di delega contenente i propri dati anagrafici ai fini del controllo da parte del Comune.
6. Per i rifiuti di cui al presente articolo, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche, anche consistenti in riduzioni o sconti della tassa da corrispondere per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in relazione alla tipologia o alla quantità di rifiuti conferiti direttamente dagli utenti privati presso le stazioni ecologiche comunali, nelle modalità previste dall'Amministrazione di concerto con il Gestore.

Art. 23 – Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza e delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 24 – Smaltimento.

1. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire attraverso impianti idonei, salvo garantire il recupero di parti e materiali destinabili al riciclaggio o riutilizzo.

CAPO III

Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Art. 25 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda la gestione delle particolari tipologie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani, o perché costituiti da componenti potenzialmente nocivi o perché soggetti a forme particolari di trattamento.

2. Per la gestione dei rifiuti in questione, dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento, tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi; andranno, inoltre, favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
3. Per incoraggiare un comportamento responsabile da parte degli utenti in funzione degli obiettivi enunciati nel precedente comma, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche ai sensi del comma 6 dell'articolo 22.

Art. 26 - Divieti ed obblighi.

1. È fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.
2. I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dal Comune.
3. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti pericolosi.

Art. 27 - Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei in funzione della tipologia dei rifiuti interessati, in modo tale da evitare sversamenti all'esterno e di curando la separazione fra materiali suscettibili di un recupero e quelli destinati allo smaltimento.
2. Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi deve assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria nel rispetto principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente Regolamento. È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché, sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 28 - Centri di stoccaggio provvisorio.

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali gestite nel rispetto delle condizioni di legge, in modo tale da evitare sversamenti. L'ubicazione dei centri deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico.
2. I centri di stoccaggio provvisorio devono essere adeguatamente controllati e resi inaccessibili agli estranei. In luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (*Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi*) e vieti l'accesso ai non addetti al servizio. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 29 - Smaltimento definitivo.

1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto. Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.

Art. 30 - Pile e batterie.

1. Si intendono per batterie e pile gli accumulatori di energia o apparati chimici produttori di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel-cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti etc.
2. Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini il Gestore mette a disposizione appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati, ecc.) o le circoscrizioni comunali.
3. Il Gestore, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche alla installazione di idonei contenitori esterni, purché, gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.
4. Il gestore del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza mensile disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
5. Sarà cura del Gestore predisporre specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al primo e secondo comma, con fornitura di nuovi sacchetti; è possibile una raccolta su richiesta nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data di raccolta programmata.
6. Per le batterie di autoveicoli o simili il Gestore predisponde un servizio di raccolta su chiamata, soltanto per modeste quantità. In ordine alle modalità di conferimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

7. Sono consentite diverse destinazioni dei rifiuti di cui al presente articolo, purché, finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.
8. È consentito il conferimento diretto di pile e batterie, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 31 - Prodotti farmaceutici.

1. Si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono. Non rientrano nella categoria le confezioni cartacee che contengono i farmaci, soggette all'ordinario sistema di raccolta in forma differenziata.
2. Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, il Gestore distribuisce a tutte le farmacie comunali, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile. Il Comune, qualora ritenuto necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni, perché, sia garantita la più completa sicurezza della collettività.
3. Sarà cura del Gestore predisporre specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al precedente comma. Dovrà, comunque, essere garantita, compatibilmente alle esigenze di servizio, una raccolta su richiesta, presso i suddetti centri, nell'ipotesi di completamento del contenitore prima del passaggio dell'addetto alla raccolta.
4. Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo pubblico.
5. È consentito il conferimento diretto dei farmaci scaduti, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 32 - Oli e grassi vegetali.

1. Gli oli vegetali usati, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere conferiti separatamente presso le Stazioni ecologiche comunali o altri punti di raccolta organizzati dal Gestore esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente.

Art. 33 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. Sono considerati rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gli oggetti usati che presentano componenti tecnologici di tipo elettrico ed elettronico e che rientrano nelle seguenti categorie, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante:
 - a) Grandi elettrodomestici,
 - b) Piccoli elettrodomestici,
 - c) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni,
 - d) Apparecchiature di consumo,
 - e) Apparecchiature di illuminazione,
 - f) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni),
 - g) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero,
 - h) Dispositivi medici,
 - i) Strumenti di monitoraggio e di controllo,
 - j) Distributori automatici.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori/rivenditori contestualmente all'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, oppure devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche comunali.
3. Per gli oggetti di grosse dimensioni è ammesso il ritiro domiciliare con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 22.
4. È consentito il conferimento diretto delle apparecchiature, ad opera dell'utente, presso gli appositi centri di raccolta/stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 34 - Materiali inerti.

1. Sono considerati rifiuti inerti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici cotti;

- d) i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
 - e) le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.
2. Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini – presso le stazioni ecologiche comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
 3. La quantità massima conferibile è determinata dal Gestore che provvederà ad informarne adeguatamente gli utenti.
 4. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune ai sensi delle norme vigenti.
 5. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

Art. 35 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili e loro componenti.

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o abbiano l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro di raccolta o ad altra attività autorizzata ai sensi di legge per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali.
2. E' comunque fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti.
3. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dalla lettera d) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152 del 2006. Sino all'attuazione del sistema di gestione individuato dagli artt. 198 e seguenti del citato D.L.gs. n°152, il servizio di rimozione, rottamazione e recupero di materiali può essere espletato da altro soggetto, diverso dal Gestore, individuato dal Comune. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile se identificato.
4. I pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dai veicoli a motore e dalle pratiche del "fai da te (oli minerali esausti e simili), devono essere conferiti separatamente presso le Stazioni ecologiche comunali o altri punti di raccolta organizzati dal Gestore esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente.

Art. 36 - Vernici, solventi, pesticidi e simili.

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, prodotti per le pulizie e simili relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F", in quantità limitate, possono essere conferiti - esclusivamente da privati cittadini – presso le stazioni ecologiche comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

CAPO IV

Gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 37 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 38 - Spazzamento.

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale, ad eccezione della previsione di cui all'art.45. In particolare:
 - a) sulle strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
 - b) sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
 - c) sulle aree monumentali di pertinenza comunale;
 - d) sulle aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - e) sulle aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non debbano provvedere, ai sensi del successivo art.45, alla pulizia delle stesse.
2. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate; potrà avvenire sia manualmente, ad opera di operatori ecologici, sia utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri. La frequenza e le modalità del servizio devono essere stabilite in relazione ai bisogni ed alle

tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e saranno rese pubbliche a cura del Gestore.

3. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere organizzate dalla Pubblica Amministrazione sono spazzati e raccolti a cura del pubblico servizio.

Art. 39 - Cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati, a cura del Gestore, appositi cestini per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili).
2. E' vietato usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi e simili.
3. Il Gestore del servizio provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia di tutti i cestini collocati sul territorio e alla loro manutenzione.

Art. 40 - Rifiuti vegetali.

1. I rifiuti vegetali, quali residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate possono essere conferiti:
 - nei cassonetti dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica (di colore marrone), quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore medesimo;
 - presso le stazioni ecologiche da parte di privati cittadini, direttamente o servendosi di una ditta privata. In questo caso la ditta dovrà essere munita di apposita delega compilata su modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune e contenente i dati anagrafici del privato produttore del rifiuto, ai fini del controllo da parte del Comune.
 - In ogni altro caso presso i centri di smaltimento autorizzati, o secondo altre modalità concordate col Gestore.
2. Per i fini di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il Gestore provvederà alla consegna di contenitori per il compostaggio domestico agli utenti che ne faranno richiesta.

Art. 41 - Rifiuti cimiteriali.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari).
 - c) per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani ordinari e vegetali.
3. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
4. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
5. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione,.
6. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

Art. 42 - Rifiuti giacenti sulle spiagge marittime.

1. Per rifiuti giacenti sulle spiagge marittime si intendono i materiali depositati dal mare sull'arenile sulle spiagge pubbliche e della parte di arenile riservato all'uso pubblico, quali alghe, tronchi, ecc.
2. L'asportazione di tali rifiuti deve essere svolta nel rispetto dell'ecosistema esistente, con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e da minimizzare l'asportazione di sabbia, favorendo l'utilizzazione dei materiali per il ripascimento degli arenili.

3. Il prelievo, il trasporto e lo scarico in altro sito, sia pubblico che privato, dei residui organici provenienti dal mare è a carico dei concessionari delle aree pubbliche, secondo le modalità stabilite in apposita ordinanza comunale. E' fatto divieto di scaricare tali rifiuti nei cassonetti.
4. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle spiagge marittime frequentate sono installati dei contenitori adeguati, ove possibile, alla raccolta differenziata dei rifiuti

TITOLO III

Altre norme in materia di igiene urbana

Art. 43 - Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel TU Ambiente.

1. A tutela dell'igiene urbana, sono previsti i seguenti servizi:
 - a) lavaggio periodico delle strade e delle pavimentazioni;
 - b) lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
 - c) raccolta di siringhe;
 - d) diserbamento periodico dei cigli e delle zanelle delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
 - e) pulizia, lavatura e disinfezione dei bagni pubblici;
 - f) pulizia dell'arredo urbano;
 - g) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
 - i) cancellazione delle scritte murarie su edifici pubblici.

Art. 44 - Modalità di espletamento dei servizi.

1. Le attività di cui al precedente articolo 43 possono essere previste nel contratto di servizio con il Gestore del servizio dei rifiuti urbani o affidati ad altri soggetti scelti dall'Amministrazione.
2. Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, sulle vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.
3. E' istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche, nelle scuole gestite dal Comune e nei giardini comunali. A seguito di segnalazione di rinvenuta presenza di siringhe infette, il gestore provvede prontamente alla raccolta del rifiuto pericoloso che sarà successivamente avviato a ditte autorizzate al trattamento.
4. Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità. E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.
5. Sono effettuati i servizi di pulizia e sanificazione dei bagni e giardini pubblici, di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini.
6. Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti sulla pubblica via.

Art. 45 - Pulizia delle superfici in concessione d'uso.

1. I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
 - b) i gestori di parcheggi a pagamento;
 - c) gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
 - d) i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
 - e) i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);

sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che intendono utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione col Gestore del servizio pubblico, alla pulizia delle aree stesse dopo l'uso, fuori dai casi di applicazione della tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni al servizio pubblico nei modi previsti dal presente Regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

1. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di deposito di somma di denaro presso la Tesoreria comunale, il cui ammontare sarà da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
3. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.
4. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. I proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonativi anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra, qualora l'accumulo di rifiuti crei pregiudizio per l'igiene pubblica, il Sindaco, o suo delegato, con ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato., trascorso inutilmente il quale potrà essere disposta la rimozione dei rifiuti con spese a carico degli interessati.
4. Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché, il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Art. 48 - Volantinaggio.

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato distribuire volantini sulle strade pubbliche se non a mezzo di consegna diretta del volantino nella mani dei destinatari.
2. E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

Art. 49 - Conduzione di animali.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo, eventualmente, ad adeguata pulizia, secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale sulla tutela degli animali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle persone con problemi di deambulazione determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 50 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento.

1. Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore, su richiesta del Comune; in caso di rifiuti pericolosi devono essere incaricate ditte specificamente autorizzate in relazione alla tipologia di rifiuto di cui trattasi.
3. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti necessari per rintracciare i soggetti responsabili dell'abbandono.
4. Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco, ecc.).

Art. 51 - Servizio di sgombro neve.

1. In caso di rilevante nevicata il gestore provvede allo sgombro della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, nelle zone e strade individuate con ordinanza del sindaco o suo delegato, dando in ogni caso la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.
2. È consentito lo spargimento di idonee miscele contro la formazione di ghiaccio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 52. - Disposizioni finanziarie.

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati è dovuta apposita tassa annuale, disciplinata da apposito Regolamento comunale, dove potranno essere previste norme dirette ad incentivare la limitazione della formazione dei rifiuti.

Art. 53 - Programmazione del servizio.

1. Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, gli uffici comunali sono tenuti a fornire periodicamente al competente ufficio l'elenco delle concessioni edilizie e delle licenze di abitabilità rilasciate per nuovi edifici, lottizzazioni, grosse ristrutturazioni, complessi civili ed industriali, la copia delle planimetrie dei progetti di strade, fognature, arredo urbano e zone verdi approvati da parte della Amministrazione Comunale ed ogni altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art.54 - Attività di volontariato.

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie e associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.
2. Le iniziative consentite possono riguardare soltanto i seguenti oggetti o materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - a) carta e cartone;
 - b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
 - c) plastica;
 - d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - e) lattine in alluminio;
 - f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
 - g) giocattoli ed articoli per l'infanzia;
 - h) indumenti e simili.

Art. 55 – Controlli.

1. Il compito di fare osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, per le materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali e di altri enti pubblici. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
2. Ai fini del controllo relativo alle modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore e a quello relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti è costituito, presso il Comando di Polizia Municipale, apposito nucleo composto dalle unità necessarie allo svolgimento dei controlli relativi e con idonea formazione in relazione alla materia dei rifiuti e ambientale in generale.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri indicati al primo comma del presente articolo, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
5. Alcune delle attività del procedimento contravvenzionale, con particolare riferimento ad attività di controllo del territorio, segnalazione ed informazione pubblica, potranno essere svolte, a seguito di convenzione stipulata dal Comune di concerto con il Gestore, da enti che organizzino un servizio volontario di sorveglianza ambientale, utilizzando personale in possesso della qualifica di Guardia ambientale volontaria, come prevista dalla normativa di settore.
6. Ogni utente ha il diritto e l'interesse, per se o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti vengono recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art. 56 - Efficacia del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria.

Art. 57 - Violazione delle norme regolamentari.

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite - ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.L.gs. n°267 del 2000.
2. Nella Tabella delle Sanzioni allegata, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, salvo il rinvio alle maggiori sanzioni previste dal D.L.gs. n. 152 del 2006.
3. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tabella delle Sanzioni

Riferimento al Regolamento	Fattispecie	Sanzione	Note
Art. 11 c.2 in riferimento all'art.255 D.Lgs. 152/06	Abbandono, sversamento, deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere in aree o acque pubbliche e di uso pubblico	Da € 25 a 155 da € 105 a 620	rifiuti ordinari non pericolosi e non ingombranti altri casi
Art. 14. c 10	attorno ai contenitori stradali	da € 25 a 155	
Artt. 11 c. 3 e art. 16	Rovistamento, raccolta e recupero non autorizzato dei rifiuti conferiti	da € 105 a 500	
Art. 11 c. 3	Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati	da € 105 a 500	
Art. 11 c.4 e 5	Salvo applicazione di sanzioni superiori, incendio di rifiuti o inottemperanza delle prescrizioni stabilite con ordinanza per l'incenerimento dei rifiuti verdi	da € 105 a 500	
Art. 11 c.7	Intralcio all'operato degli operatori del servizio	da € 105 a 500	
Art. 14 c. 6 e 8	Rifiuti conferiti in forma sciolta	da € 105 a 500	
Art. 14 c. 6 7	Collocazione sacchetti in aree non consentite	da € 105 a 620	
Art. 14 c. 7	Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o cassonetti a specifica destinazione	da € 105 a 500	
Art. 14 c.8	Inserimento di rifiuti in contenitori già colmi	da € 25 a 155	
Art. 14 c.9 e comma 12	Conferimento di materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta o agli operatori.	da € 105 a 500	
Art. 14 c. 10 e art. 22	Conferimento di rifiuti urbani ingombranti in modi non consentiti	da € 105 a 620	
Art. 14 c. 11	Salvo applicazione di sanzioni superiori, miscelazione di piccole quantità di rifiuti pericolosi	da € 105 a 500	
Art. 15 c.7 e art. 43	Conferimento nei cassonetti di alghe o materiali provenienti dal mare	da € 105 a 500	
15 c. 12	Sblocco dei freni di stazionamento, spostamento, danneggiamento dei cassonetti	da € 105 a 500	
Art. 15 c.12	Divieto di scritte e di affissione non autorizzata su cassonetti	da € 105 a 500	
Art. 17 e art. 46 c. 3	Detenzione in aree private dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani in modo da causare disagi al vicinato o pregiudizi all'igiene pubblica	da € 105 a 500 da € 105 a 500	Nella pratica di compostaggio domestico Accumulo di rifiuti in area privata
Artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	Inosservanza delle disposizioni sul conferimento dei rifiuti domestici pericolosi	da € 105 a 500	
Art. 40 c. 2	Uso dei cestini portarifiuti stradali per conferimento di rifiuti non consentiti	da € 25 a 155 da € 105 a 500 da € 105 a 500	Rifiuti domestici Rifiuti ingombranti Rifiuti pericolosi